

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER FORNITURA DI DATI E STRUMENTI SOFTWARE PER UN MONITORAGGIO EFFICACE DEL PUMS E ANALISI AVANZATE DI MOBILITA'

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Premessa

- Il Comune di Trento intende governare efficacemente la mobilità e la transizione ecologica, controllando con una visione d'insieme i diversi fenomeni del sistema urbano, a partire dal monitoraggio degli indicatori e delle azioni previste dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e da un ampliamento della propria capacità predittiva dei fenomeni della mobilità a Trento e in tutto il territorio provinciale. A tal fine intende dotarsi di nuovi e innovativi *insight*, quali le abitudini di movimento delle persone fisiche sul territorio di riferimento, ricavabili in modo anonimo e aggregato a partire dai big data raccolti dagli operatori telefonici.
- Perché tali dati possano risultare realmente utili ai fini indicati, sulla base di un confronto avuto con la società che sta realizzando il PUMS per conto del Comune di Trento.
- Con modalità tradizionali, è necessario ottenere delle Matrici Origine/Destinazione (d'ora in avanti Matrici OD), arricchite da una serie di attributi aggiuntivi in grado di fornire un maggior livello di dettaglio sulla domanda di mobilità e di permettere un confronto con i dati utilizzati nell'attuale modello di simulazione.
- Sulla base di tali dati verrà infatti effettuata una ri-calibrazione dell'attuale modello in modo da validarne l'utilizzo e da permettere di utilizzare tali dati per la definizione del modal split della città, principale indicatore della fase di monitoraggio del PUMS.

Oggetto della fornitura

- La fornitura richiesta consiste in:
 - Matrice OD con zone personalizzate
 - Matrice OD arricchite con ripartizione modale (sia per lunghe che per brevi distanze)
 - Dashboard per un'analisi semplificata e multidimensionale dei dati e per analisi avanzate

Caratteristiche

- **Matrice OD con zone personalizzate**

Le matrici OD riguarderanno gli spostamenti (viaggi) che iniziano, terminano o attraversano (tramite il traffico) l'area di studio principale, ovvero il territorio del Comune di Trento.

Le matrici OD dovranno essere costruite e fornite sulla base della rappresentazione geografica richiesta dal Comune di Trento sulla base delle proprie esigenze, prevedendo delle zone di traffico (indicativamente 200) con un diverso grado di dettaglio, a seconda del fatto che ricadano all'interno del Comune di Trento, nel resto della Provincia di Trento o esternamente alla provincia di Trento.

Oltre alla numerosità di tali viaggi, dovrà essere fornita anche la distanza percorsa e lo scopo del viaggio.

Dovrà essere possibile ottenere informazioni relative a qualsiasi suddivisione temporale che non sia più fine di 1h, come ad esempio una specifica parte della settimana (lun-gio, fine settimana), uno specifico giorno della settimana (lun, mar, ... , dom), una parte della giornata (es. mattinata, ora di punta, serale, personalizzata, ...) una specifica ora del giorno (00, 01, ...)

23) I dati, risultato delle elaborazioni di cui sopra, dovranno essere estrapolati in maniera tale da stimare non solo gli spostamenti del campione utilizzato ma l'intero universo di riferimento.

Per ciascun dato dovrà sempre essere fornita sia la somma sia la media dei conteggi dei viaggi per il periodo di tempo selezionato.

- **Matrice OD arricchite con ripartizione modale (sia per lunghe che per brevi distanze)**
Le matrici OD fornite dovranno essere arricchite anche del dato relativo alla ripartizione modale: Dolce (piedi e bici); trasporto pubblico locale su gomma (extraurbano e urbano); trasporto pubblico su ferro; mezzo privato, sia per le lunghe che per le brevi distanze.
- **Dashboard per un'analisi semplificata e multidimensionale dei dati e per analisi avanzate**
Oltre alla fornitura dei dati in formato aperto (come file in formato .CSV) deve essere messo a disposizione anche uno strumento di analisi (dashboard o "cruscotto") per permettere di recuperare ed esaminare facilmente tramite interfaccia grafica i dati utilizzando specifici filtri per le diverse caratteristiche dei dati (come ad es. una selezione di diversi periodi di tempo). E' richiesta inoltre la possibilità di utilizzare nello strumento anche layer diversi (caricabili ad esempio tramite file GeoJSON), così come di effettuare specifiche "analisi di corridoio" per valutare e osservare i flussi lungo un tracciato (insieme direzionale di posizioni indicate su mappa) estremamente utile per valutare le possibili prestazioni del tracciato di nuove linee di trasporto pubblico.
L'accesso dovrà essere garantito a un numero di utenti illimitato, purché nominali e richiesti dal Comune di Trento (che potrà richiedere sia l'attivazione sia la disattivazione delle utenze), nonché ai soggetti che collaborano con il Comune di Trento per queste finalità: Fondazione Bruno Kessler, Provincia Autonoma di Trento e consulenti per il PUMS.

Periodicità dei diversi dati richiesti

La fornitura richiesta è differente in base relativa a:

- **Matrice OD con zone personalizzate**
 - 4 settimane nel 2021 (ottobre 2021)
 - 4 settimane nel 2022 (4 settimane a scelta, indicativamente ottobre 2022)
- **Matrice OD arricchite con ripartizione modale (sia per lunghe che per brevi distanze)**
 - 4 settimane nel 2021 (ottobre 2021)
 - 4 settimane nel 2022 (stesso periodo di analisi della matrice OD per l'anno 2022)
- **Dashboard per un'analisi semplificata e multidimensionale dei dati e per analisi avanzate**
 - La disponibilità dovrà essere garantita fino al 31/12/2023.

La fornitura di cui al presente capitolato riguarda i periodi infrannuali 2021 e 2022 ma con la possibilità di rinnovo del contratto, come meglio specificato al comma 2 dell'art. 8 (Durata del contratto).

Art. 2 – Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 3 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione tramite la messa a disposizione:

- dei dati relativi alla “Matrice OD con zone personalizzate” e alla Matrice OD arricchite con ripartizione modale (sia per lunghe che per brevi distanze)” in modalità digitale, in modo da permetterne il download in autonomia da parte del personale del Comune di Trento con le seguenti tempistiche:
 - per i dati relativi alle 4 settimane del 2021: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna da parte della stazione appaltante di tutti i dati necessari per il corretto calcolo delle matrici (come le zone personalizzate da utilizzare);
 - per i dati relativi alle 4 settimane del 2022: entro il 30/11/2022;
- della “Dashboard per un’analisi semplificata e multidimensionale dei dati e per analisi avanzate” resa disponibile tramite servizio SaaS dal termine previsto per la consegna dei dati relativi alle 4 settimane del 2021, fino alla fine dell’anno successivo all’ultima serie di dati acquistati (quindi il 31/12/2023);
- delle ulteriori forniture richieste in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo del contratto, di cui al comma 2 dell’art. 8 (Durata del contratto).

2. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara,

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relativi alle forniture, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale come specificati all'articolo 7.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a mantenere attivo il servizio per i termini previsti dal contratto, risolvendo prontamente eventuali problemi dovessero emergere una volta segnalati dalla stazione appaltante;

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:

- fornire all'appaltatore le zone di traffico che il Comune di Trento intende vengano utilizzate, nonché tutti i dati rappresentanti la realtà di Trento necessari per permettere il calcolo della ripartizione modale (come ad esempio il tracciato del trasporto pubblico locale);
- fornire all'appaltatore le utenze nominative da attivare per permettere l'accesso alla dashboard e verificarne quindi il funzionamento.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

1. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
2. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: 'Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento'*";
3. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche ed integrazioni;
4. la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni*";
5. il D.M. infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*";
6. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative
7. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
8. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

9. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
10. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
11. le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d’appalto;
 - a.2) l’offerta economica dell’appaltatore;
 - a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016;

Art. 8 – Durata del contratto

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata secondo quanto previsto dal calendario presente nell'art. 3 (Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività), rendendo disponibile la dashboard fino alla fine dell'anno successivo all'ultima serie di dati oggetto del presente capitolato, periodi ricompresi nelle annualità 2021 e 2022, vale a dire fino al 31/12/2023.

2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni economiche offerte dall'appaltatore nei termini specificati all'art. 9 (Importo del contratto). In caso di esercizio della facoltà di rinnovo, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire l'ulteriore fornitura delle due tipologie di matrici OD descritte all'art. 1 (Oggetto dell'appalto) relative a 4 settimane del 2023 (ottobre 2023) e la disponibilità della dashboard fino al 31/12/2024. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della data del 31.10.2023.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. L'importo complessivo a base di gara per la fornitura di cui al presente capitolato ammonta a euro 53.000,00 (al netto di IVA e di altri oneri o contributi di legge).

3. L'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per la fornitura eseguita.

4. Tenuto conto delle modalità di svolgimento della fornitura, non sussistono rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, né oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza COVID-19.

5. Nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo, il ribasso presentato in offerta economica dall'offerente sarà applicato all'importo a base di gara previsto per l'opzione, pari ad euro 26.500,00 (al netto di IVA e di altri oneri o contributi di legge).

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

3. Il Direttore dell'esecuzione ha compiti di coordinamento e supervisione della fornitura ed interloquirà, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici del contratto, con particolare riferimento al monitoraggio, alla reportistica nonché all'applicazione delle penali. Sono, ad esempio, di competenze del Direttore dell'esecuzione della fornitura:

a) il monitoraggio generale della fornitura e la reportistica;

- b) assistenza e coordinamento per i rapporti con il fornitore;
- c) proporre l'applicazione delle penali.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al Servizio Innovazione ricerca e transizione digitale il cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Il Dirigente potrà delegare a un funzionario del Servizio Innovazione ricerca e transizione digitale il controllo sul corretto espletamento delle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'impresa è tenuta a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione comunale la massima

collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo, fornendo ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che il medesimo ritenga opportuno acquisire.

Art. 15 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo è disposto come segue:

- 50% dell'importo contrattuale dopo la messa a disposizione delle matrici OD relative al periodo infrannuale 2021 e della dashboard per analizzarli;
- 30% dell'importo contrattuale dopo la messa a disposizione delle matrici OD relative al periodo infrannuale 2022;
- 20% dell'importo contrattuale a fine contratto, ossia al 31/12/2023.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 19 (Subappalto), in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti verranno effettuati previo accertamento, con esito positivo, della regolare esecuzione della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. L'accertamento verrà eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della fattura. Il corrispettivo sarà corrisposto entro 50 (cinquanta) giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a Comune di Trento – Servizio Innovazione e servizi digitali – (Codice fiscale e partita IVA 00355870221) – Via Maccani 148, 38121 TRENTO.

Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

È fatto divieto all'aggiudicatario di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello indicato: l'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione della prestazione.

In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del DM 55/2013.

La fattura dovrà contenere tassativamente, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero e la data del contratto e il codice univoco ufficio.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica delle indicazioni sopra descritte.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal

documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato;
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Articolo 19 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto limitatamente alla fornitura della dashboard;
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla legge provinciale. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo

intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

9. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

10. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Articolo 22 - Disposizioni anti Covid 19

1. Fino a diversa determinazione della Provincia autonoma di Trento, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 26 - Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 - Inadempienze e penali

1. Il mancato o parziale svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato speciale da parte del Fornitore comporta il pagamento, da parte dello stesso, della penale sotto riportata, fermo restando il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare per e in causa dell'inadempimento stesso, salvo che non sussistano cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni allo stesso Fornitore, opportunamente documentate e giustificate, che abbiano reso temporaneamente impossibile la fornitura:
 - **per ogni giorno solare di ritardo**-rispetto ai termini stabiliti per la consegna, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'adempimento o ritardo;
2. Deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e le obbligazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura verrà eseguita in modo conforme al presente capitolato, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

3. Ai fini dell'applicazione della penale di cui al comma 1, l'Amministrazione contesta formalmente al Fornitore, tramite invio di PEC (o raccomandata con avviso di ricevimento) il mancato rispetto di quanto indicato dal presente capitolato;

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016..

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi ulteriori danni che l'Amministrazione dovesse subire a seguito dei fatti causa della risoluzione, nonché del danno derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo tempestivo affidamento del servizio. Tali ulteriori danni saranno eventualmente trattenuti dal corrispettivo dovuto all'Impresa per il servizio reso fino al momento della risoluzione.

Art. 29 – Inadempimento

A norma della L.P. 2/2020 e s.m., il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 30 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. L'Amministrazione si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC e/o Consip), di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore.

Art. 32 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Codice di comportamento

1. L'appaltatore prende atto che il Comune di Trento ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), con deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 28 dicembre 2016. Detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato.
2. I contenuti del Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a

qualsiasi titolo della Società. La violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 35 – Norme di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.